

Contraffazione. Sentenza innovativa del tribunale di Milano

Condannato chi copia il jeans

Rita Fatiguso
MILANO

I jeans-icona modello Elwood prodotti dalla G-Star - sì, proprio quelli famosi perchè «danno un aspetto tridimensionale alla gamba» - non si possono copiare servilmente cambiando soltanto il marchio, a prescindere dal fatto che il modello sia stato registrato o meno.

Il tribunale di Milano (sezione specializzata in proprietà industriale, presidente Cesare de Sapia, giudici Marisa Nardo e Domenico Bonaretti) ha dato ragione al gruppo olandese, tra i leader mondiali del jeans e dell'abbigliamento casual, che aveva fatto ricorso contro due aziende italiane, Venus 0.01 Spa e Anvi Spa, società che producono e commercializzano in Italia capi di abbigliamento casual con

il marchio Kruder, lamentando il fatto che i jeans delle concorrenti, a parte il marchio, erano praticamente uguali agli Elwood di G-Star.

Nella sentenza innovativa appena emessa i giudici milanesi hanno considerato Venus 0.01 Spa e Anvi Spa responsabili di concorrenza sleale per imitazione servile, per aver commercializzato modelli di jeans imitativi del modello Elwood di G-Star, oltre che di contraffazione del modello comunitario registrato per un altro capo, il jeans modello noto come Limit Regular.

La novità della pronuncia sta nel fatto di avere sanzionato l'imitazione dei prodotti della concorrenza, anche se non registrati, nel settore della moda, creando così un preceden-

te importante nell'ambito dell'abbigliamento informale e non solo. Puntualizza l'avvocato Gabriel Cuonzo dello studio Trevisan & Cuonzo, che ha difeso le ragioni di G-Star: «Il principio è davvero nuovo. La sentenza, in particolare, ha sancito che un capo di abbigliamento con un design distintivo, ed è proprio il caso del modello jeans Elwood, introdotto da G-Star nel 1996, che ha costituito nel settore una vera e propria rivoluzione ed è diventato oggi, a quasi quindici anni dal suo lancio, un modello di culto, può essere tutelato, anche se non è registrato come modello o marchio di forma, ma semplicemente sulla base delle norme che censurano gli atti di concorrenza sleale».

Tutela massima, dunque, quella accordata a G-Star. Perchè in aggiunta il tribunale ha adottato un preciso criterio di calcolo del danno subito, basandosi sull'utile del contraffattore. A G-Star è stata così riconosciuta la somma di 120mila euro a titolo di risarcimento danni, da sommare al rimborso delle spese di lite, all'ordine di inibitoria e alla pubblicazione della sentenza.

Best seller.

I jeans modello Elwood del brand olandese G-Star

